

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Cons. Comunale n° 15 del 07/04/1984

Titolo I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Col presente regolamento sono disciplinate le materie indicate nell'art.109 del Regolamento approvato con R.D.12.2.1911,n.297 ad integrazione ed aggiunta delle norme di polizia generale stabilite dal T.U.18.6.1931,N.773 dal relativo regolamento 6.5.1949,n.635 nonchè dalle altre leggi e regolamenti dello Stato.

ARTICOLO 2

Le disposizioni contenute nel presente regolamento devono essere osservate e sono quindi obbligatorie per tutto il territorio Comunale.

ARTICOLO 3

Sotto il nome suolo pubblico usato nel presente regolamento, si comprendono le piazze, le vie, i porticati, e tutti gli spazi interposti fra gli edifici urbani mantenuti dal Comune in stato di viabilità e accessibili ed usati per pubblico transito. Per centro dell'abitato si intende lo spazio di cui fanno parte le seguenti strade e piazze: TUTTE.

ARTICOLO 4

Il Sindaco provvede per tutto quanto concerne l'osservanza del presente regolamento. Il Comando dei VV.UU. cura, alle dipendenze del Sindaco, che nessuno trasgredisca le disposizioni regolamentari, scopre le contravvenzioni e le denuncia per il relativo provvedimento.

ARTICOLO 5

Il servizio di polizia urbana è affidato ai VV.UU., i quali sono alle dipendenze del Comandante, che organizza e dirige il nucleo operativo nell'ambito del settore dell'attività dell'Ente.

I VV.UU. sono incaricati di prendere notizie delle violazioni ai regolamenti comunali, impedire che esse vengano ulteriormente attuate, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli.

I VV.UU. sono anche agenti di polizia giudiziaria e con modalità previste dal-

l'art.18 della Legge 31.8.1907,n.690 e dall'art.126 del regolamento delle leggi Co/li e Prov/li 12.2.1911,n.297 possono ottenere il riconoscimento della qualifica di agente di P.S..

ARTICOLO 6
=====

Secondo quando dispone l'art.927 del Codice Civile,e salvo diversa disposizione di una legge particolare gli oggetti ritrovati quando si ignora chi ne sia il proprietario,devono essere consegnate al Comando,durante le ore di servizio.

La materia è disciplinata con apposito regolamento.

ARTICOLO 7
=====

Tutte le concessioni,autorizzazioni,permessi,licenze,rilasciate dall'Autorità Comunale in ordine a regolamenti,circolari,leggi ecc..devono intendersi sempre concessi senza pregiudizio di terzi e devono sempre essere esibiti ad ogni richiesta dei VV.UU.Dette concessioni,autorizzazioni ecc..possono sempre essere revocabili per motivi di ordine pubblico,interesse pubblico o di sicurezza pubblica,o per inosservanza di leggi speciali,per cui sono state rilasciate.

ARTICOLO 8
=====

Oltre gli speciali obblighi stabiliti nell'atto di concessione,ai concessionari incombrerà sempre l'obbligo,quando per qualsiasi motivo ne avvenga la cessazione,di restituire nel pristino stato le cose di proprietà del Comune o di terzi che abbiano subito alterazioni per effetto della concessione stessa.

In caso di inadempienza provvederà direttamente l'autorità Comunale presso l'interessato,a spese dell'inadempiente.

ARTICOLO 9
=====

Tutti i VV.UU.hanno libero accesso nelle botteghe,nei negozi,spacci,magazzini,nelle officine,stabilimenti,ecc.. ed in tutti quanti i locali pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorità Comunale.

TITOLO II°

DELLA NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ARTICOLO 10
=====

L'Amministrazione Comunale provvede direttamente alla nettezza urbana del
lo a mezzo di appalto.

ARTICOLO 11
=====

E' vietato sporcare vie, piazze, giardini pubblici ed altri luoghi pubblici
gettando per terra materiali liquidi o solidi di qualsiasi specie e qualità.

E' vietato deteriorare o sporcare i giardini e i luoghi pubblici, i muri e
ni degli edifici, i monumenti, i marciapiedi, i lastricati delle vie e delle piazze, le
chine pubbliche, sedili pubblici ecc.. In particolare è vietato danneggiare le piante
i prati dei giardini pubblici.

ARTICOLO 12
=====

Sulle pubbliche vie, piazze è severamente proibito:

- a) Accendere fuochi anche di natura momentanea;
- b) Rompere legna;
- c) Lavare veicoli, pulire i rifinimenti e gli utensili in uso presso pubbliche o pr
te stalle o rimesse;
- d) Compiere atti di pulizia personale od altri atti che possono offendere la pubbl
decenza;
- e) Far scorrere per le vie rifiuti dell'acqua derivante dalla pulizia di pavimenti
le private abitazioni, di terrazze, di pubblici esercizi, da costruzioni ecc..
Detti rifiuti debbono essere immessi nel canale di raccolta delle acque reflue
gnanti. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento coloro
sono sprovviste di dette condotte hanno l'obbligo di ottemperarvi. In caso di
pienza il lavoro sarà eseguito dal Comune ed a carico dello inadempiente al qu
verranno anche applicate le penalità previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 13
=====

Sono vietate le scritte sui muri e l'affissione di manifesti fuori dei posti per ciò stabiliti. E altresì vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine dell'Autorità Comunale.

ARTICOLO 14
=====

Nell'innaffiare i vasi da fuori posti su finestre, balconi ecc. si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri.

ARTICOLO 15
=====

Chiunque abbia sporcato il suolo pubblico per lavori di carico e scarico di materiale, od altro è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia.

In caso di inadempienza di quanto sopra è tenuto in solido al pagamento dell'ammenda sia per il proprietario che il conduttore dei lavori.

ARTICOLO 16
=====

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ordinare ai proprietari di ripulire i muri che fronteggiano le vie o piazze pubbliche, quando le loro condizioni siano tali da offendere il pubblico decoro, e sono tenuti ad eseguire i lavori nel termine occorrente che sarà loro assegnato dall'Autorità Comunale. In particolare i proprietari sono responsabili della conservazione e della pulizia dei numeri civici.

ARTICOLO 17
=====

E' vietato stendere panni ad asciugare fuori da finestre, balconi o terrazze prospicienti le pubbliche vie o piazze ed i pubblici giardini. Nello stendere i panni ad asciugare fuori da finestre, balconi, terrazze ecc. che cadono in cortili o giardini privati, si deve evitare che l'acqua vada a cadere sui balconi o giardini privati.

ARTICOLO 18
=====

E' vietato battere i tappeti, panni, materassi o qualsivoglia altro oggetto dalle finestre o dai balconi prospicienti le pubbliche vie o piazze. Su cortili interni o giardini privati ciò è lecito. Salvo che la polvere non vada a cadere su finestre, balconi, cortili o giardini altrui. In tali casi si dovrà provvedere non oltre le ore 10, 00 antimeridiane.

ARTICOLO 19

Nello demolire case, muri od altro si deve evitare che la polvere o altro materiale vada a cadere su finestre, balconi, cortili o giardini altrui o sporchi il suolo pubblico.

Gli interessati devono adottare quegli accorgimenti necessari al fine di evitare l'inconveniente.

E' altresì proibito ai possessori di pale meccaniche di iniziare una qualsiasi demolizione senza aver prima ottenuto la regolare autorizzazione comunale e senza aver pagato un deposito cauzionale di L. 300.000, che sarà restituito se l'interessato avrà ripristinato eventuali danni arrecati al suolo stradale, a marciapiedi o agli stessi privati. Contrariamente detto deposito servirà a ripristinare detti danni.

E' severamente vietato nel centro abitato il transito di cinolati.

E' consentito esclusivamente con accorgimenti idonei a non rovinare il marciapiede stradale. Tali accorgimenti saranno suggeriti dall'ufficio tecnico Comunale.

ARTICOLO 20

Qualora avvenga che nel caricare e scaricare ^{merci} qualsiasi altro oggetto per il comodo delle abitazioni, industrie, negozi o magazzini posti lungo le pubbliche strade e piazze, cadono sul suolo pubblico materie di qualsiasi specie, queste dovranno essere rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che riceveranno le merci od oggetti per i quali venne a lordarsi o ingombrarsi il suolo stesso.

ARTICOLI 21

Nei casi di costruzione di fabbricati o di restauri di quelli già esistenti l'imprenditore o il proprietario di essi avranno l'obbligo di tenere costantemente pulito dalle materie e dalla polvere provenienti dai lavori di costruzione, il suolo pubblico che fronteggia le costruzioni stesse per tutto lo spazio all'uopo necessario, ove la necessità lo richieda la strada dovrà anche essere sufficientemente annaffiata.

ARTICOLO 22

Dovendo procedere alla gettata di solai a mezzo di Smilt Calcestruzzi o altro è severamente proibito intralciare la strada ed impedire il transito.

Detti lavori non possono essere iniziati senza avere ottenuto la preventiva

autorizzazione del Comando VV.UU. a gettata ultimata saranno eliminati eventuali residui di calcestruzzo caduto sul suolo pubblico a cura del muratore o del proprietario.

ARTICOLO 23
=====

I proprietari di stabili, negozi, magazzini ecc.. quando intendono spazzare il marciapiede e la stessa via lungo la loro proprietà debbono procedere a preventiva abbondante annaffiatura.

ARTICOLO 24
=====

E' severamente vietato a tutti i proprietari, di case, negozi, magazzini ecc. od altre fabbriche corrispondenti sulle pubbliche vie di depositare o far depositare nelle vie stesse, spazzatura immondizie od altro materiale, ma, raccolto in recipienti e collocati questi sui marciapiedi verranno ritirati dai pubblici netturbini incaricati di raccogliarli e trasportarli in luoghi appositamente destinati.

ARTICOLO 25
=====

I proprietari di stabili sono obbligati a mantenere sempre in buono stato le docce, tubi e condotte destinati allo scarico delle acque pluviali nonchè in relazione anche all'art.12 del presente regolamento, le incanalature destinate allo sgorgo degli acquai, delle latrine ecc..

ARTICOLO 26
=====

Lo svuotamento dei pozzi neri può essere effettuato soltanto con apposite idonee attrezzature all'uopo autorizzate dalla competente autorità sanitaria.



ARTICOLO 27
=====

Il materiale proveniente dalla vuotatura dei pozzi neri ^{non} deve essere versato nei rigagnoli, nei cunettoni o nei fossati esistenti nel centro abitato.

ARTICOLO 28
=====

E' vietato circolare in luoghi pubblici con vestiti tali da offendere la morale e il decoro od esporsi non decentemente vestiti da finestre e balconi o sulle porte delle abitazioni.

I macellai, salumieri e beccai non possono circolare con indumenti macchiati di sangue.

ARTICOLO 29
=====

Nelle vetrine dei negozi si deve evitare di esporre quadri, immagini od altri oggetti che suscitano ripugnanza, paura od offendono il decoro ed il senso morale.

ARTICOLO 30
=====

L'uccisione degli animali bovini, ovini, caprini, equini, suini non può essere fatta fuori dei locali a ciò destinati a norma del regolamento di polizia veterinaria.

ARTICOLO 31
=====

E' severamente vietato esporre fuori dalle macellerie qualunque parte di animale macellato, e destinato alla pubblica vendita.

ARTICOLO 32
=====

Negli abitati è vietato soddisfare a naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati.

GIARDINI E PASSAGGI PUBBLICI

ARTICOLO 33
=====

Nei viali, giardini e passaggi pubblici è severamente vietato:

- a) di cogliere fiori, strappare frondi e sradicare virgulti e recare danno in qualsiasi modo alle piante, agli steccati od altri ripari, ai sedili, agli acquedotti, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi tenuto a scopo di pubblico comodo od ornamento;

ARTICOLO 27
=====

Il materiale proveniente dalla vuotatura dei pozzi neri ^{non} deve essere versato nei rigagnoli, nei cunettoni o nei fossati esistenti nel centro abitato.

ARTICOLO 28
=====

E' vietato circolare in luoghi pubblici con vestiti tali da offendere la morale e il decoro od esporsi non decentemente vestiti da finestre e balconi o sulle porte delle abitazioni.

I macellai, salumieri e beccai non possono circolare con indumenti macchiati di sangue.

ARTICOLO 29
=====

Nelle vetrine dei negozi si deve evitare di esporre quadri, immagini od altri oggetti che suscitano ripugnanza, paura od offendono il decoro ed il senso morale.

ARTICOLO 30
=====

L'uccisione degli animali bovini, ovini, caprini, equini, suini non può essere fatta fuori dei locali a ciò destinati a norma del regolamento di polizia veterinaria.

ARTICOLO 31
=====

E' severamente vietato esporre fuori dalle macellerie qualunque parte di animale macellato, e destinato alla pubblica vendita.

ARTICOLO 32
=====

Negli abitati è vietato soddisfare a naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati.

GIARDINI E PASSAGGI PUBBLICI

ARTICOLO 33
=====

Nei viali, giardini e passaggi pubblici è severamente vietato:

- a) di cogliere fiori, strappare frondi e sradicare virgulti e recare danno in qualsiasi modo alle piante, agli steccati od altri ripari, ai sedili, agli acquedotti, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi tenuto a scopo di pubblico comodo od ornamento;

posti sulle finestre o sui balconi debbono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere.

ARTICOLO 39
=====

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre, inbiancature di facciate ecc.. di apporre opportuni segnali per evitare danni ai passanti.

ARTICOLO 40
=====

Quando si procede a ripuliture o rifacimenti diretti o a costruzioni demolizioni o restauro di fabbricati posti nelle pubbliche vie e piazze si dovranno sempre collocare nella via sottostante appositi segnali, in numero sufficienti, onde dare avviso agli andanti della interruzione del transito.

Sulle impalcature dovranno essere altresì collocati acconci ripari a impedire che materia solida, calcinacci, o quanto altro, ne cadono con pericolo della incolumità dei passanti.

ARTICOLO 41
=====

I marmisti, gli scalpellini ecc.. nell'esercizio del loro mestiere, sia in luogo pubblico che nelle botteghe, dovranno impedire con ripari adatti che le schegge di marmo o di pietra in lavorazione offendono i passanti.

ARTICOLO 42
=====

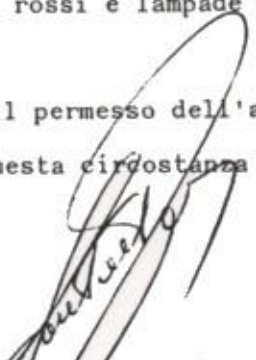
Le insegne, cartelli ed in genere in tutto ciò che è affisso all'esterno o prospetta sul suolo pubblico dovrà essere bene e solidamente assicurato.

Nessuna insegna pubblicitaria, cartelli ecc... potrà essere affissa senza la prescritta autorizzazione dell'autorità Comunale.

ARTICOLO 43
=====

Qualunque impedimento sul suolo pubblico dovrà essere indicato di giorno con appositi segnali e di notte con lumi chiusi entro cristalli rossi e lampade contro

Uguale sistema si dovrà praticare, quando, con il permesso dell'autorità comunale, vengono ad aprirsi fosse od altra escavazione. In questa circostanza dette opere dovranno essere muniti di solidi ripari e steccati.



Lo stesso obbligo incombe alle ditte appaltatrici di opere pubbliche nel territorio comunale.

ARTICOLO 44
=====

Nessuno potrà, per qualsiasi causa, senza licenza dell'autorità comunale, alzare in modo alcuno il lastricato od alterare il piano delle vie e piazze o sterzare, nel territorio comunale.

ARTICOLO 45
=====

E' proibito tenere animali, anche domestici, che recano disturbo o danno al vicinato.

E' parimenti proibito di tenere cani a custodia di fabbricati o giardini prossimi all'abitato. La detenzione di suini, capre, pecore ed altri animali ad uso fissa è pure proibita nell'interno della città, potranno però ritenersi per uso solo del latte, le mucche e capre, dietro permesso dell'autorità comunale, che non potrà rilasciarlo senza prima assicurarsi che il locale che vogliono destinarsi ad uso stalle sia areato, lastricato e munito di convenienza e tenuta.

ARTICOLO 46
=====

Le barracche per spettacoli pubblici, le giostre e qualunque altro genere di pubblico trattenimento nonché i palchi eretti sul suolo pubblico o privato in occasione di spettacoli, feste e rappresentazioni pubbliche non potranno essere aperti prima l'autorità comunale non abbia verificato la solidità a mezzo di visita tecnica.

ARTICOLO 47
=====

I cani vaganti saranno sequestrati e venduti al pubblico deposito per essere uccisi, se entro tre giorni non vengono reclamati dal proprietario.

La restituzione avverrà solo dopo che sarà stato provveduto a pagare le spese occorse, nonché la relativa ammenda.

E' esclusa la possibilità di restituzione ogni qual volta l'animale sia tenuto sospetto di idrofobia da parte del veterinario comunale.

ARTICOLO 48
=====

E' vietato maltrattare gli animali e sottoporli a sforzi eccessivi superiori alle loro possibilità o comunque a sofferenza non necessaria.

ARTICOLO 49

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc.. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo tale da evitare che possono offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

ARTICOLO 50

La pulizia delle gabbie degli uccelli e l'abbeveramento di questi devono farsi in modo che i rifiuti, il mangime e l'acqua non si riversano sui balconi o davanzali sottoposti o sul suolo pubblico.

ARTICOLO 51

Nelle pubbliche vie ed in genere nei pubblici luoghi i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di idonea museruola.

Rimangono salve le prescrizioni dell'art. 33.

ARTICOLO 52

Tutti i giochi sul suolo pubblico compresi quelli della palla, del pallone della trottola, del calcio, delle carte, della ruzzola, della piastrella, delle bocce, e così simili sono in ogni tempo vietati.

ARTICOLO 53

I suonatori ambulanti non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, case, serme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. I detti suonatori non possono sostare a meno di cento metri dal luogo della sosta precedente.

Non potranno esercitare il loro mestiere nell'interno dell'abitato, senza averne ottenuto regolare autorizzazione.

Sono vietati in pubblico i suoni e le trasmissioni radiotelevisive nelle ore notturne cioè dalle ore 23,00 alle ore 7,00 dal 1.5. al 31.10. e dalle ore 20,00 alle ore 7,00 dal 1.11. al 30.4.

In occasione di feste è in facoltà del Sindaco di concedere permessi speciali anche oltre le ore sopraindicate. Sono sempre vietati i canti offensivi ed immorali.

ARTICOLO 54

E' proibito impiantare macchine mosse da energia meccanica o che siano in grado di produrre rumori o, scosse ai fabbricati.

Dette attività dovranno essere impiantati in zone previste dal piano di zonizzazione e sempre dopo avere ottenuto la preventiva autorizzazione dal Sindaco che potrà negarla o subordinarla a speciali norme, in conformità alle leggi che regolano le materie.

Ad ogni modo l'esercizio di mestieri e professioni rumorose o altrimenti molesti sono regolati da apposita ordinanza sindacale.

Sono considerati professioni o mestieri rumorosi tutte quelle attività che, per l'azione di macchine, motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, sono causa di rumori notevoli che si spandono fuori dei locali nei quali essi sono esercitati.

Sono altresì considerati professioni o mestieri incomodi tutte quelle attività che, a parte il rumore, spandono odori o polveri fuori del locale di cui sono esercitate anche se tali odori o polveri non sono nocive alla salute. A tale fine valgono le disposizioni e le normative delle leggi in vigore.

ARTICOLO 55

Salvo quanto stabilito dagli articoli da 63 a 67 del T.U. della legge approvata con regio decreto 18.6.1931, N. 773 per l'esercizio di manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose occorre il nulla osta dell'Amministrazione Comunale che deve essere rilasciata dal Sindaco sotto l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi nazionali e regionali, udito il parere dell'Ufficio sanitario e dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché di ogni altra disposizione in proposito dettata dal regolamento comunale di igiene e sanità.

Le eventuali spese per sopralluoghi, perizie ecc. necessari per i pareri tecnici di cui sopra, sono a carico del richiedente.

ARTICOLO 56

E' vietato arrampicarsi sui monumenti, lampioni, inferriate, cancellate, sporcare sedili con i piedi od altro, gettare pietre od altri oggetti in modo tale da

possono colpire le persone che transitano sul suolo pubblico.

ARTICOLO 57

=====

Nelle case private sono pure vietate nelle ore indicate nell'art.53 i suoni ,i canti e le trasmissioni radio o audiovisive quando la tonalità dei suoni si tale da farli udire,in modo da recare disturbo,all'esterno dell'abitazione o al vicinato.

ARTICOLO 58

=====

Per fare queste,occorre l'autorizzazione dell'autorità di P.S. e si deve inoltre evitare ogni forma di pressione molesta al pubblico.

ARTICOLO 59

=====

I venditori ambulanti possono annunciare la loro merce ed invitare alla compere purchè evitano grida smodate.

Nel far uso di altoparlanti,microfoni o registratori l'uso di questi è limitato al bandizzo sempre che non arrechi disturbo alla quiete pubblica.

L'uso di dettimezzi è altresì vietato dall'1/5/ al 30/9 di ogni anno.

In detto periodo le vendite di forma ambulante sono sospese dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

ARTICOLO 60

In qualunque luogo pubblico è severamente vietato commettere atti che siano contrarie alla decenza ed alla quiete pubblica.

E' parimente proibito scagliare sassi od altri oggetti in qualunque luogo pubblico o sopra un recinto privato,come davanzale della finestra,balconi,porte e botteghe,materie che possono macchiare o anche portando danno agli andanti e altresì versare sul suolo pubblico materie untuose o sdruciolevoli come pure buttare bucce di cocomero baccelli od altra frutta.

ARTICOLO 61

=====

Nelle vie e piazze è proibito,la vendita ed il commercio ambulante di carne,polli e conigli macellati.Tali generi dovranno essere posti in vendita soltanto negli appositi esercizi.

Soltanto il pesce fresco può essere venduto in forma ambulante semprechè il venditore sia in possesso di autorizzazione da parte del Sindaco e che il prodotto sia sottoposto a visita da parte dell'Ufficiale Sanitario. Anche il mezzo deve essere idoneo all'uopo.

ARTICOLO 62
=====

E' proibito esporre fuori dalle botteghe bestie macellate,interiori,teste o altre parti di animali,generi di pizzicheria e quando altro possa offendere il pubblico decoro,ovvero lordare i viandanti o il pubblico suolo.

ARTICOLO 63
=====

E' vietato lo smercio di carni secche che non siano state visitate dal Veterinario Comunale.

ARTICOLO 64
=====

E' proibito lo spaccio e la contrattazione di derrate,corrotte ed adulterate come sostanze eterogenee o perniciose.

Potranno,occorrendo,in ogni tempo i Vigili Urbani visitare i locali destinati alla vendita di generi alimentari e fare asportare e distruggere tutto quando si troverà di guasto o corrotto,previa redazione di un processo verbale di sequestro cautelativo.

La visita dell'ufficiale sanitario e del veterinario deciderà sulla distruzione.

L'esercente sarà pure contravvenzionato.

ARTICOLO 65
=====

E' vietato di ammazzare nelle pubbliche vie e piazze e nelle abitazioni private,e nelle botteghe qualunque animale.

Tali macellazioni dovranno aver luogo nel pubblico macello.

ARTICOLO 66
=====

Il trasporto delle bestie morte non può farsi che in carni accuratamente coperti e si ed all'uopo autorizzati.



ARTICOLO 67

=====

Tutti i vasi di rame per uso delle drogherie, delle rivendite di paste, di caffè, liquori e di qualunque altro genere alimentare comprese le trattorie e simili debbono essere diligentemente stagnate.

ARTICOLO 68

=====

E' proibito fare uso di utensili di piono o di rame per la vendita del vino o dell'olio o di qualunque altro genere alimentare.

ARTICOLO 69

=====

E' vietato accendere il fuoco, anche momentaneamente, sul suolo pubblico. Le botteghe ed i locali aperti al pubblico nei quali si fa uso del fuoco, compresi quelli per la cottura di sostanze alimentari, debbono avere un focolare costruito in modo stabile, provveduto di cappa che sovrasti a tutti i fornelli e di regolare condotto per il fumo.

Nelle botteghe e nei locali non muniti di camino costruito nel modo suindicato, è proibito esercitare quelle arti e quei mestieri che richiedono l'uso del fuoco, senza speciale permesso del Sindaco.

I fabbri, i maniscalchi, i falegnami, e gli operai ai quali occorre avvalersi del fuoco o da materia incandescente, debbono lavorare nell'interno delle loro officine in modo che le faville non si spandano per la pubblica via.

I condotti e i camini delle stufe ecc..., dovranno essere costruiti e collocati in modo che le loro esalazioni non rechino molestia ai vicini.

Dovranno inoltre essere mantenute da proprietari degli stabili, in modo da evitare che vi si agglomeri soverchiamente la fuligine salvo sempre, in casi di incendio, ogni ulteriore azione e ragione del Comune.

ARTICOLO 70

=====

Sono vietati i depositi di qualunque materia infiammabile, comprese le bombole di gas vuoti, che dovranno tenersi in locali ubicati fuori del centro abitato.

E' consentita la detenzione di bombole, presso le botteghe, come previsto dalla legge che disciplina la materia.

ARTICOLO 67

=====

Tutti i vasi di rame per uso delle drogherie, delle rivendite di paste, di caffè, liquori e di qualunque altro genere alimentare comprese le trattorie e simili debbono essere diligentemente stagnate.

ARTICOLO 68

=====

E' proibito fare uso di utensili di piono o di rame per la vendita del vino o dell'olio o di qualunque altro genere alimentare.

ARTICOLO 69

=====

E' vietato accendere il fuoco, anche momentaneamente, sul suolo pubblico. Le botteghe ed i locali aperti al pubblico nei quali si fa uso del fuoco, compresi quelli per la cottura di sostanze alimentari, debbono avere un focolare costruito in modo stabile, provveduto di cappa che sovrasti a tutti i fornelli e di regolare condotto per il fumo.

Nelle botteghe e nei locali non muniti di camino costruito nel modo suindicato, è proibito esercitare quelle arti e quei mestieri che richiedono l'uso del fuoco, senza speciale permesso del Sindaco.

I fabbri, i maniscalchi, i falegnami, e gli operai ai quali occorre avvalersi del fuoco o da materia incandescente, debbono lavorare nell'interno delle loro officine in modo che le faville non si spandano per la pubblica via.

I condotti e i camini delle stufe ecc..., dovranno essere costruiti e collocati in modo che le loro esalazioni non rechino molestia ai vicini.

Dovranno inoltre essere mantenute da proprietari degli stabili, in modo da evitare che vi si agglomeri soverchiamente la fuligine salvo sempre, in casi di incendio, ogni ulteriore azione e ragione del Comune.

ARTICOLO 70

=====

Sono vietati i depositi di qualunque materia infiammabile, comprese le bombole di gas vuoti, che dovranno tenersi in locali ubicati fuori del centro abitato.

E' consentita la detenzione di bombole, presso le botteghe, come previsto dalla legge che disciplina la materia.

ARTICOLO 71

E' proibito praticare in pubblico qualunque operazione di mascalcia e tatura di animali.

ARTICOLO 72

I laboratori dei tappezzieri, falegnami od altri, i quali importino un accumulamento di materie compustibile che sia ritenuto pericoloso, quando abbiano sopra d essi piani abitati, dovranno essere coperti a volta reale od a struttura di laterizi s longarini, purchè queste ultime non siano di lunghezza superiore a metri 50.

Tale disposizione si applica altresì ai magazzini di mobili, nei quali la merce, sia ammassata in quantità tale da costituire pericolo di incendio.

ARTICOLO 73

Il Sindaco può ordinare che i locali di cui agli articoli 12 e 69, quando vi sia permanenza di operai od altre persone, siano provvedute di bocche da incendio da collocarsi e mantenersi a cura e spese dei proprietari.

FABBRICAZIONE, VENDITA E TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI.

ARTICOLO 74

La fabbricazione, la vendita, il deposito, il trasporto di liquidi infiammabili entro il territorio del Comune, sono disciplinati dalle norme seguenti:

ARTICOLO 75

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i liquidi infiammabili sono distinti in tre categorie:

CATEGORIA I - Liquidi di cui vapori possono produrre esplosioni, benzina, litoina, petroli greggi, trementina, acqua raggia, vernice alla assenza di trementina, etere solferico, solfuro di carbonio, alcool ed alcolici contenenti più del 60% in volume di alcool al litro;

CATEGORIA II - Liquidi infiammabili, petrolio normale, nafta, alcolici contenenti in volumi più del 30% e non oltre il 60% di alcool;

CATEGORIA III^a - Liquidi combustibili, olii pesanti, derivanti dal petrolio, dal carbone, ecc..., olii grassi e vegetali ed animali, glicerina....

ARTICOLO 76
=====

I locali per la fabbricazione, la distillazione ed in genere per la lavorazione delle materie di cui all'articolo precedente e così pure i magazzini, i depositi, e la vendita sono considerati come stabilimenti pericolosi per la pubblica sicurezza.

Pertanto chiunque entro il territorio comunale intenda farne l'impianto dovrà domandare la preventiva autorizzazione al Sindaco.

ARTICOLO 77
=====

Fermo restando le speciali condizioni previste da disposizioni di legge per la disciplina dei depositi delle materie suddette, i locali adibiti ad uso di deposito delle medesime devono essere ubicati almeno a...200.....metri dal centro abitato e devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) - Essere sprovvisti di comunicazioni con altri magazzini di sostanze pericolose e con case di abitazione, cantine e sotteranei;
- b) - Essere ben ventilate mediante aperture in alto ed in basso protette da fitte rete metalliche;
- c) - Avere la porta aperta verso l'esterno e le finestre munite ^{pure} di fitte rete metalliche;

ARTICOLO 78
=====

Nei locali di rivendita, rimesse per automobili, piccoli oleifici, ecc..., ove i liquidi anzidetti debbono essere messi in distribuzione, i recipienti a ciò destinati dovranno corrispondere alle seguenti condizioni:

- a) - Essere costruiti in robusta lamiera zingata stagnata, a secondo della natura del liquido, con congiunzione a saldatura resistente ad elevata temperatura ed ove occorra rafforzate con cerchiatura;
- b) - Essere muniti di valvola fusibile o di analoga disposizione che impedisce l'elevarsi della pressione dell'interno, in caso di incendio;
- c) - Avere le aperture munite di dispositivo a reticella od altro equivalente che impedisca la retroversione della fiamma;
- d) - L'attiggiamento dei liquidi dovrà farsi in recipienti fissi di capacità superiore a dodici litri con pompa e rubinetti a chiusura automatica od altra equivalente.

te disposizione, fatta ad impedire il disperdimento del liquido, per recipienti trasportabili di capacità fino a dieci litri, anche con semplice beccuccio ad inclinazione del recipiente.

E' fatta eccezione per gli alcool e gli alcolici compresi nelle categorie prima e seconda, per i quali saranno ammessi, i recipienti già adottati per i trasporti, da usarsi però con ogni opportuna cautela onde evitare dispersione di liquido.

Nessuno esercente può tenere nel proprio negozio piccoli depositi di liquido delle categorie II^a e III^a senza prima avere ottenuto l'autorizzazione prescritta.

Nei locali di rivendita potrà essere concessa di tenere fino ad un massimo complessivo di litri 12 di liquidi della categoria I^a e di litri 20 per ciascuna delle due qualità di petrolio in uso del comune commercio in recipienti da due o tre litri che rispondono alle prescrizioni sopra annunciate.

ARTICOLO 79

Il trasporto dei liquidi di cui alle categorie I^a e II^a dell'articolo 75 non potrà mai aver luogo da un luogo all'altro del territorio comunale insieme a materie esplosive e quelli di cui alla categoria I^a (escluso gli alcolici) non possono altresì essere trasportati nelle ore notturne.

ARTICOLO 80

Per il trasporto dei liquidi e delle materie comprese nella categoria I^a e II^a sono ammessi i seguenti recipienti:

- a) - Recipienti di latta a pareti pieni della capacità di L. 20 (stagnati) racchiusi in robusta cassa di legno in numero di due al massimo, peso lordo complessivo fino a KG. 50 (cassa petroliera);
- b) - Recipienti a parete cilindrica in robusto lamierino zingato, stagnato, ecc., a seconda della natura del liquido, con cerchiatura di rinforzo delle capacità fino a litri 200, tappo metallico apribile soltanto a mezzo di chiave speciale od assicurata con piombo a sugello;
- c) - Recipienti in forma lamiera di ferro ribadita, zincata, stagnata, ecc... ed anche verniciata con tappo come sopra del peso lordo massimo di KG. 250;
- d) - Recipiente di vetro o di gres, i quali però potranno avere capacità superiore ad un litro solo per quelli liquidi di questa categoria che sono da considerarsi

come prodotti chimici puri.

Gli alcolici potranno trasportarsi anche in botte di legno cerchiati di ferro purchè non trasudati ed ermeticamente chiusi.

ARTICOLO 81
=====

I liquidi combustibili di cui alla categoria III^a potranno trasportarsi in recipienti robusti, ben chiusi, e senza prescrizioni speciali.

ARTICOLO 82
=====

Ciascun fusto o recipiente contenenti materia infiammabile deve portare scritto a grosso carattere il nome della sostanza che in esso è raccolta e la parola infiammabile.

ARTICOLO 83
=====

Chi soprintende al trasporto delle materie infiammabili, deve provvedere che nessun fuoco libero sia portato in prossimità dei veicoli che lo trasportano.

Le persone incaricate del carico dovranno astenersi dal fumare e da ogni altro atto che possa portare incendio.

ARTICOLO 84
=====

E' severamente vietato tenere nel centro abitato magazzini destinati a deposito di gas liquido in bombole.

ARTICOLO 85
=====

Nessun esercente autorizzato alla vendita di gas liquido in bombole può tenere nel proprio esercizio od in locali separati più di Kg. 75 di G.P.L. e la capacità massima di ciascuna bombola è di Kg. 15. Agli inadempimenti sarà revocata l'autorizzazione limitatamente alla vendita di gas.

ARTICOLO 86
=====

E' proibito imbrattare o deturpare con iscrizioni disegni od in qualunque altro modo gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri, i parapetti, i sedili e quanto è posto sul pubblico suolo sia per ornamento che per pubblica utilità.

ARTICOLO 87

E' vietato di otturare in qualsiasi modo le bocche dei pubblici orinatori e delle pubbliche fogne, come pure depositare sia negli uni che nelle altre materie solide di qualunque specie che possono in qualunque modo otturare le condotte.

E' altresì vietato di recare danni o guasti alle condutture elettriche, idrauliche o qualunque altro oggetto adibito al pubblico servizio.

SANZIONI AMMINISTRATIVE.

ARTICOLO 88

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertati dagli ufficiali di agenti di polizia giudiziaria. In particolare questo dovere spetta ai vigili urbani.

Dette trasgressioni, a prescindere dalle pene stabilite dal Codice Penale od altre leggi penali quando costituiscono reati, sono puniti a norma degli artt. 106 e 109 del T.U. della Legge Comunale e provinciale 3.3.1934, n.383 modificato dall'art.9 della legge 9.6.1947, n.530 e dell'art.3 della legge 12.7.1961, n.603 e dell'art.101 e 113 comma I° della legge 24.11.1981, N.689 con la sanzione amministrativa da L.40.000 a L.1.000.000.

ARTICOLO 89
=====

Oltre al pagamento della somma determinata quale sanzione amministrativa il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 69 dell' OREL l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

